



31 MAR. 2025

STATUTO RETE CINEFESTIVAL SARDEGNA

Associazione Festival Cinematografici in Sardegna

1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA, SEDE LEGALE E DURATA

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione culturale denominata "RETE CINEFESTIVAL SARDEGNA" con sede in Via Argiolas 38 a Villanovaforru (SU). Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune deliberato dall'Organo Amministrativo.

L'acronimo "ETS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella sezione "Altri Enti del terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Una volta ottenuta l'iscrizione, la denominazione diventerà "RETE CINEFESTIVAL SARDEGNA ENTE DEL TERZO SETTORE" in sigla "RETE CINEFESTIVAL SARDEGNA ETS"

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

2. SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale; non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche. Essa amministra e determina i suoi programmi e le sue iniziative in completa autonomia.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni italiane e di altri paesi aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali ed umanitari.

Essa opera nel territorio regionale, nazionale e internazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero e può aderire a organismi omologhi, di livello parallelo o superiore, e collaborare con Enti e altre Associazioni per lo sviluppo delle sue finalità.

Scopo dell'Associazione è la promozione e lo sviluppo di qualunque iniziativa volta a migliorare la qualità artistica e l'efficacia comunicativa dei festival cinematografici in Sardegna e delle manifestazioni di promozione cinematografica e audiovisiva, attraverso la mutua collaborazione di tutti quelli riconosciuti e attraverso i media - cinema, audiovisivi, editoria, WEB - nell'idea di una produzione culturale libera, democratica, civile e pluralista. L'Associazione si propone come soggetto rappresentativo dei Festival e delle manifestazioni di promozione cinematografica e audiovisiva in Sardegna, realizzate dagli organismi associati, e come interlocutore nazionale di istituzioni pubbliche, enti associativi e soggetti privati in relazione ai propri scopi statutari.

3. ATTIVITA'

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f).

Per perseguire gli scopi suddetti e per realizzare le attività di interesse generale, l'Associazione si propone di offrire una serie di attività atte al soddisfacimento di esigenze di conoscenza, di approfondimento, di aggiornamento, di formazione e qualificazione culturale e professionale del soggetto "evento di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva in Sardegna" a partire dalla tradizione dei festival cinematografici e delle iniziative di diffusione cinematografica nell'ambito della comunicazione con specifico riferimento alla individuazione, riconoscibilità, forza associativa e coordinamento delle

manifestazioni cinematografiche isolate. Intende coordinare, organizzare, e realizzare il proprio progetto associativo con lo scopo di valorizzare e qualificare l'attività culturale e di studio dei soci dell'Associazione, di dare loro risalto pubblico e collettivo, di coordinarne l'attività ai fini di un migliore riconoscimento regionale, nazionale e internazionale, non sostituendosi in alcun modo all'autonomia di ciascun soggetto associato, bensì rafforzandone la possibilità d'interlocuzione e intervenendo come soggetto regolatore e suasorio nei rapporti tra i vari associati. L'Associazione potrà quindi proporsi come laboratorio in grado di stimolare nuovi spazi di riflessione avanzata, mettendo in relazione le risorse istituzionali e private esistenti, realizzando nuove iniziative, in qualsiasi e con qualsiasi mezzo espressivo, dirette a migliorare la visibilità, la qualità e il valore formativo dei progetti culturali degli associati.

L'associazione si impegna ogni anno ed in differenti luoghi dell'isola nell'organizzare la "CINEFESTA". La manifestazione prevede proiezioni di film per ogni singolo festival che aderisce alla rete, sessioni di domande e risposte con i direttori artistici, registi, attori, ospiti internazionali, concerti e altri eventi legati all'industria cinematografica.

L'associazione si impegna inoltre nella mappatura di cinema e cine-teatri attualmente in disuso presenti sull'isola.

Per raggiungere i suoi obiettivi l'Associazione potrà promuovere - anche in collaborazione con privati cittadini, gruppi, Enti ed organizzazioni pubbliche o private - iniziative di studio e di sperimentazione aventi per oggetto temi di carattere artistico, educativo e culturale appartenenti alla sua sfera di azione. L'Associazione sarà aperta alla partecipazione a progetti, movimenti, laboratori creativi ed ideativi operando nell'ambito di reti ed iniziative da essa avviate, o già esistenti, in Europa e nel Mondo. Potrà svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche, e potrà organizzare gruppi di lavoro su tematiche cinematografiche, letterarie, artistiche, formative, educative e culturali in genere, in Italia e nel Mondo. Potrà quindi stipulare accordi con Enti Pubblici e Privati, per la gestione di rassegne, eventi e seminari e/o per la fornitura di servizi inerenti ai propri scopi sociali. Potrà ideare, realizzare, editare e distribuire pubblicazioni a stampa, audiovisivi e simili; prodotti audiovisivi; CD audio, CD Rom e DVD, siti internet, blog e social network dedicati; iniziative volte a favorire il dibattito sui temi citati nella dichiarazione di intenti sia sulla carta stampata che sul WEB e su tutti i supporti che i Media potranno utilizzare in futuro. Inoltre l'Associazione potrà svolgere qualunque altro tipo di attività purché volta al conseguimento delle finalità sociali. Per il raggiungimento degli scopi enunciati l'Associazione si potrà avvalere delle prestazioni dei soci ma potrà altresì avvalersi di collaborazioni esterne e prestazioni di lavoro autonomo.

Potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi regionali, nazionali ed internazionali al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4. ASSOCIATI: REQUISITI E PROCEDURA D'AMMISSIONE

Possono aderire all'Associazione, per mezzo dei loro legali rappresentanti o persone da loro delegate, altri enti del terzo settore, enti senza scopo di lucro ed in generale persone giuridiche, Enti ed organismi pubblici e privati, che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e che ne accettino lo statuto. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono essere eletti.

Possono aderire all'Associazione esclusivamente gli organismi che organizzino manifestazioni culturali nel campo cinematografico o audiovisivo rivolte al pubblico, con ingresso a titolo oneroso o gratuito, e caratterizzate da finalità di ricerca, originalità, promozione delle opere cinematografiche e audiovisive e dei talenti, nazionali ed internazionali, realizzate con cadenze periodiche e limitate nel tempo, e che prevedano almeno uno dei seguenti requisiti: un open call per film o lo svolgimento di un concorso o l'attribuzione di almeno un premio da parte di apposite giurie, e la realizzazione di almeno un catalogo in formato cartaceo o digitale, contenente illustrazione e descrizione delle opere e dei talenti oggetto della manifestazione.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli Associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura dell'Organo Amministrativo.

- Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Organo, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
- L'organo amministrativo, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, a maggioranza assoluta, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante.

La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci.

Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

- La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
- Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

a) il diritto di partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto in Assemblea;

c) il diritto di candidare, se maggiorenni, il loro Rappresentante Legale o un loro delegato, alle cariche sociali;

d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta.

- Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

- Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

- Gli enti senza scopo di lucro, altri enti del terzo settore e in generale gli altri enti giuridici ammessi, sono rappresentati dal loro Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'organo di amministrazione.

5. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

- Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Organo Amministrativo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

- I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il terzo mese di ogni anno.

- Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

- In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

- La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE



Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi in cui sia obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, nei casi in cui sia obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

7. L'ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La sede dell'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio viene fissata a rotazione presso la sede di ogni singolo organismo associato.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'eventuale ricorso in caso di esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche all'atto costitutivo e statutarie è necessaria la presenza di almeno la metà della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda

convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

8. REGOLE DI VOTO

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale. Gli associati non iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci possono partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto e non vengono computati al fine del raggiungimento del quorum.

Le votazioni avvengono di norma a scrutinio palese salvo faccia richiesta di scrutinio segreto 1/10 dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazione riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

9. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove soci, eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti di tutti gli enti soci.

I primi membri sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

L'organo Amministrativo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

L'organo Amministrativo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo Amministrativo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e/o altri organi e figure utili allo svolgimento delle attività associative come il Segretario generale dell'Associazione, il Tesoriere o Responsabile amministrativo;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

AGENZIA
REGIONALE
UFFICIO

- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - p) adottare in generale tutti i provvedimenti, i regolamenti interni e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

10. CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, si procederà ad una nuova elezione.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

11. IL PRESIDENTE

Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

12. CAUSE DI DECADENZA DEL PRESIDENTE

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;



- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

13. L'ORGANO DI CONTROLLO: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati e deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del codice civile ovvero essere iscritto scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro

L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni, è rieleggibile e deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'organo di controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

All'organo di controllo si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14. L'ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie attività o riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

15. RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

16. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

17. RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS

18. BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

19. LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e) il registro dei volontari, se presenti, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alle lettere a), b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 15 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

20. LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

21. SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento o estinzione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

22. RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile

Il Presidente

Massimiliano Mazzotta

Altri Presenti

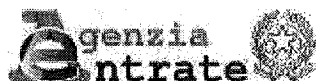
Il Segretario

Romano Usai

Paolo Serra

Paolo Carboni





DIREZIONE PROVINCIALE DI: CAGLIARI

UFFICIO TERRITORIALE DI: CAGLIARI 2

Registrazione di Atto Privato

Il 31/03/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TWE , serie 3 , numero 265

data di stipula: 19/03/2025

ident.vo telematico: TWE25L000265000TK per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91031920928				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Territoriale di Cagliari 2